



## FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-20

**Accordo per la collaborazione tecnico operativa tra l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e la Garante dei diritti della persona della Regione del Veneto finalizzato al monitoraggio, valorizzazione e supporto del sistema e delle prassi locali in materia di tutela volontaria.**

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominata "Autorità Garante"); con sede in Roma, Via di Villa Ruffo n. 6, nella persona della Dott.ssa Filomena Albano;

e

La Garante dei diritti della persona della Regione del Veneto, (di seguito denominata "Garante regionale") domiciliata per la sua carica in Via Brenta Vecchia n. 8 Venezia-Mestre, nella persona della Dott.ssa Mirella Gallinaro;

### VISTI:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Convenzione Europea sui diritti dei fanciulli resa esecutiva con legge 20 marzo 2013, n. 77;
- la legge 4 maggio 1983, n. 184, *Diritto del minore ad una famiglia* e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* e successive modificazioni;
- la legge 12 luglio 2011, n. 112, *Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, *Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta con l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, *Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni per riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale* e successive modificazioni;



## FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-20

- il decreto ministeriale 1 settembre 2016, *Istituzione dei centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati* pubblicato l'8 settembre nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234, *Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24*;
- la legge 7 aprile 2017, n. 47, *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati* e successive modificazioni.;
- la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, *Garante regionale dei diritti della persona*;
- il Protocollo d'intesa 29 giugno 2017, stipulato tra il Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia e il Garante dei diritti della persona del Veneto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47;
- il Protocollo d'intesa 8 marzo 2018, stipulato tra il Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia e il Garante dei diritti della persona del Veneto, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47;

### PREMESSO CHE:

- Nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominata Autorità Garante) intende promuovere l'attuazione di iniziative finalizzate alla protezione dei minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA) in Italia attraverso il pieno rispetto dei diritti loro riconosciuti dalle Convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali;
- L'Autorità Garante e la Garante regionale del Veneto convengono che le persone di minore età sono portatrici di specifiche vulnerabilità e bisogni e necessitano di idonee misure di protezione e salvaguardia specifiche;
- Le Parti convengono altresì sull'importanza di riconoscere e valorizzare ciascun minore straniero non accompagnato (MSNA) quale soggetto di diritto, nella sua specifica individualità, attraverso l'ascolto e la sua piena partecipazione e coinvolgimento in ogni azione che lo riguardi, nel rispetto effettivo del suo superiore interesse;
- La figura del *Tutore volontario* è essenziale per assicurare ai MSNA presenti in Italia la piena realizzazione dei propri diritti;



## FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-20

- L’Autorità Garante è beneficiaria di un finanziamento erogato con risorse europee dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione gestito dal Ministero dell’Interno per la realizzazione del progetto “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati”, in attuazione dell’art. 11 della legge n. 47/2017;
- La Garante regionale del Veneto ha un ruolo peculiare per competenze e interventi loro destinati in attuazione dell’art. 11, della legge n. 47/2017 e dell’art.13 *Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età* della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, *Garante regionale dei diritti della persona*

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 (Oggetto e Finalità)

1. L’Autorità Garante e la Garante regionale del Veneto nell’ambito delle rispettive competenze e fini istituzionali e nel rispetto dei principi e normative sopra richiamati, intendono avviare una collaborazione volta a facilitare e promuovere il pieno esercizio dell’azione di tutela volontaria a favore dei MSNA presenti in Italia, attraverso azioni sinergiche e vicendevole coinvolgimento in attività di comune interesse e con particolare attenzione ai bisogni emergenti dal territorio della Regione;
2. Le parti procederanno al perseguimento di tali finalità mediante la realizzazione a livello centrale e locale delle azioni ritenute più confacenti ai bisogni territoriali, anche a partire da quelle previste nel citato progetto “*Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati*” in attuazione dell’art. 11 della legge n. 47/2017;
3. Per la realizzazione di tali attività, è prevista l’attivazione di Unità Operative Locali (U.O.L.) composte da personale specialistico messo a disposizione dall’Autorità Garante nel progetto sopra citato, che supporti la Garante regionale del Veneto nei modi e nei tempi che verranno concordati tra le Parti;
4. La Garante regionale del Veneto è il punto di progettazione e coordinamento interistituzionale a livello regionale per la realizzazione delle attività previste dal progetto “*Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati*” in attuazione dell’art. 11 della legge n. 47/2017 finanziato dal fondo FAMI, di cui si concorda l’attuazione. A tal fine sarà sua cura valutare l’opportunità della formalizzazione di un tavolo interistituzionale.



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-20

Art. 2  
(Impegni delle Parti)

1. Le Parti metteranno a disposizione, nei limiti delle rispettive competenze e disponibilità, le risorse strutturali, umane e organizzative, impegnandosi a tutelare e promuovere le iniziative realizzate in sinergia;
2. La Garante regionale del Veneto sarà punto di progettazione e coordinamento interistituzionale per l'attuazione delle attività di interesse territoriale da realizzare con la collaborazione del personale esperto dell'Unità Operativa Locale (U.O.L.) messo a disposizione dall'Autorità Garante attraverso la citata progettualità FAMI;
3. La Garante regionale del Veneto redigerà e validerà entro 15 giorni dalla firma del presente atto, in collaborazione con gli esperti dell'U.O.L., il piano operativo locale nel quale saranno indicate le azioni da realizzare, in tal modo individuando interventi, risorse, attività rispondenti ai bisogni locali e indicando, qualora necessario, le modalità organizzative dell'Unità Operativa Locale;
4. Il piano operativo locale andrà a comporre il piano operativo che l'Autorità Garante rilascia all'Autorità responsabile del FAMI;
5. Nessun onere economico o finanziario graverà sulla Garante regionale del Veneto.

Art. 3  
(Modifiche e durata)

1. Le Parti potranno integrare o modificare in ogni momento e di comune accordo il presente Protocollo;
2. Il presente Protocollo ha durata sino a luglio 2020.

Data,

L'Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza

**Filomena Albano**

La Garante regionale dei diritti della persona  
del Veneto

**Mirella Gallinaro**